

Comune di Cantalupa
Città metropolitana di Torino

**Regolamento comunale per la
riscossione coattiva delle entrate
comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 24/03/2018

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
- 2) La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite **ingiunzione di pagamento**, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 ovvero a mezzo **ruolo coattivo** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 3) Il Responsabile del servizio a cui compete la singola entrata è il **Responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva**: è competente del merito della pretesa creditoria, nonché dell'approvazione dei carichi da trasmettere al Responsabile del procedimento di riscossione coattiva per l'iscrizione degli stessi a riscossione coattiva.
- 4) Il **Responsabile del procedimento di riscossione coattiva** è competente per l'adozione e notificazione dell'ingiunzione di pagamento, nonché per le misure cautelari ed esecutive, fermo restando le competenze assegnate a figure specifiche (ufficiale giudiziario, messi notificatori) e fermo restando la possibilità di affidare segmenti di attività a soggetti esterni.
- 5) Al Responsabile della riscossione coattiva sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, nonché, ove possibile, la rappresentanza in giudizio.
- 6) La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

- 1) Per le entrate tributarie, l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento), che, divenuto definitivo, costituisce titolo propedeutico idoneo alla riscossione coattiva.
- 2) Per le sanzioni amministrative, l'ordinanza ingiunzione, succede di norma ai solleciti di pagamento bonari, ed è titolo per l'avvio del procedimento di riscossione coattiva.
- 3) Per le altre entrate del Comune, di diritto pubblico e privato, l'ingiunzione deve essere preceduta, di norma, da un'intimazione di pagamento notificata con raccomandata A/R o pec, ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile.

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

- 1) Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile della riscossione coattiva procede all'attivazione della riscossione coattiva.
- 2) Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 per le entrate tributarie e articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 per le altre entrate.
- 3) Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche gli interessi calcolati al tasso legale, le spese di notifica e una quota delle spese di recupero del credito, definita forfetariamente come segue:

- € 20,00 per crediti di importo pari o inferiore a € 300,00;

- € 50,00 per crediti superiori ad € 300,00.

4) Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.

5) L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.

6) Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

1) In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari/esecutive previste dalla normativa.

2) L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

3) Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi.

4) Le spese sostenute per l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore, così come le eventuali spese legali.

Art. 5 – Rateizzazione

1) Il Responsabile della Riscossione Coattiva su richiesta dell'interessato, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate, su richiesta motivata, presentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal debitore, nelle ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso.

2) Non si procede alla rateizzazione per importi inferiori ad euro 50,00. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00. Il numero massimo di rate previste dai piani e, di norma, pari a 24.

E' facoltà del Responsabile della riscossione coattiva, in casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, definire un diverso piano di rateizzazione con il contribuente, fermo restando il limite massimo di 72 rate.

3) La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

4) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi di mora in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

5) Il contribuente è tenuto altresì al pagamento delle spese legali e delle anticipazioni sostenute dal Comune per la procedura estiva, nel caso la stessa sia già iniziata.

6) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione.

7) Per la rateizzazione di crediti derivanti dal mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate a titolo di sanzione edilizia o paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.C. n. 15 del 3/03/2017.

Art. 7- Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente al Responsabile del servizio finanziario l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Art. 8 – Obbligo di rendere il conto della gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri Agenti Contabili Comunali.

Art. 9- Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.